

TRIBUNALE DI VITERBO

SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti e sciogliendo la riserva del 2 febbraio 2023

rilevato:

- che la [redacted] nell'introdurre la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi notificava l'atto introduttivo a [redacted];
- che alla prima udienza, costituitasi la [redacted] quale mandataria, l'opponente eccepiva la nullità della procura rilasciata da [redacted] in favore di [redacted] con conseguente nullità della procura alle liti sottoscritta da tale ultima società;
- che la legge n. 130 del 1999 avente ad oggetto la disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti prevede tra le condizioni di validità dell'operazione ex art. 1, comma 1, lett. a) che il cessionario debba essere una società prevista dall'art. 3, e cioè avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ciascuna delle quali costituisce patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello della società;
- che i servizi di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), ai sensi del successivo comma 6, *"possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati [...] chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 [...], anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti"*;
- che tale obbligo di iscrizione imposto dalla legge sopra menzionata è evidentemente ritenuto dal legislatore una necessaria garanzia del sistema (tant'è che la procura deve essere pubblicata in Gazzetta e inserita nei prospetti informativi) a tutela di superiori interessi in gioco della correttezza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato in contatto diretto con il pubblico;

- che pertanto in presenza di credito cartolarizzato ex l. n. 130/99, l'attività di recupero credito può e deve essere svolta solo dalla società vigilata, e cioè iscritta all'Albo ex art 106 TUB, con la conseguenza che i soggetti non iscritti non sono legittimati a tale attività di recupero del credito e che la relativa delega (pur formalmente presente) è certamente nulla in quanto in violazione -appunto- degli artt. 2 e 3 l n. 130/99;
- che, nel caso allora di una delega in favore di una società non iscritta all'albo, pur essendo la procura di per sé legittima, deve, tuttavia, escludersi la legittimità della delegata, non essendo la stessa dotata delle qualità richieste con palese violazione del disposto ex artt. 106 e 132 TUB;
- che nella concreta fattispecie la procura rilasciata in data [redacted] da [redacted] a [redacted] non contiene alcun riferimento circa l'iscrizione di quest'ultima nello speciale Albo di cui all'art. 106 TUB, con la conseguenza che laddove fosse carente tale iscrizione la mandataria non è legittimata al recupero di un credito cartolarizzato;
- che se la [redacted] non avrebbe potuto conferire alcun potere di rappresentanza alla [redacted] chiaramente si pone un difetto di rappresentanza che può essere sanato ex art. 182 c.p.c.;
- che pertanto va concesso termine perentorio alla opposta per sanare tale difetto dando prova della iscrizione all'Albo ovvero, in carenza, per la costituzione della cessionaria e/o di altro soggetto dotato di valido potere di rappresentanza della prima;

P.Q.M.

assegna all'opposta termine perentorio di 60 giorni per sanare il difetto di rappresentanza e rinvia per la prosecuzione all'udienza del **14 settembre 2023**.

Dispone la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte assegnando alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il relativo deposito fino al 14 settembre 2023, ore 7:00.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Viterbo, 27 maggio 2023.

Il giudice

[redacted]